

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «Alpe Piccola soc. coop.», con sede sociale in Berbenno (Bergamo), costituita in data 24 marzo 1994 per rogito del notaio dott. Antonio Parimbelli, repertorio n. 67716, iscritta presso Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo con il n. 279035 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2233/267207), in quanto ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 in modo parziale (ex art. 8 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 19 luglio 2002

*Il dirigente:* DI NUNNO

02A10476

DECRETO 19 luglio 2002.

**Determinazione del costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche a valere da giugno 2002.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti da aziende aerofotogrammetriche;

Esaminato il verbale di accordo del 6 giugno 2002, avente per oggetto il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001, stipulato tra A.N.I.A.F.- Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche, F.I.T.A. - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato - Unione degli industriali di Roma e S.L.C. C.G.I.L., F.I.S.T.E.L. C.I.S.L., U.I.L.C.O.M. U.I.L.;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione del costo dei suddetti dipendenti a valere da giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche è determinato, a livello nazionale, nella allegata tabella.

La suddetta tabella fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2002

*Il Ministro:* MARONI